



*Claudia
Gucciardo
Notaio*

Allegato "C"

Repertorio n. 26917 Raccolta n.12522

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, durata

**Articolo 1 - Costituzione, denominazione e
normativa applicabile**

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il **"Codice del Terzo Settore"**, d'ora innanzi anche **"CTS"**) è costituita l'associazione del Terzo settore denominata **"Marevivo Sicilia ETS"** (d'ora innanzi la **"Associazione"**).

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (lo **"Statuto"**), dal CTS, e da ogni altra normativa, di natura primaria o secondaria (la **"Normativa Applicabile"**).

Lo Statuto è informato al principio della più ampia partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in **Palermo - Via Plauto 27 - Sferracavallo**.

Possono essere istituite unità operative locali province siciliane, senza legale rappresentanza, la cui venuta esistenza deve essere deliberata dal Direttivo regionale, al cui controllo e al cui coordinamento sono soggette.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno del medesimo Comune.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione si ispira ai valori e ai principi della Fondazione Ambientalista Marevivo ETS (d'ora innanzi anche **"Marevivo"**) e ne condivide le finalità.

Senza scopo di lucro e con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, l'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- la promozione civile, economica e culturale del mare;
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento all'ambiente marino, attraverso anche la gestione diretta e/o in collaborazione di altri enti pubblico e privati, di aree protette quali: Riserve Naturali e Aree Marine Protette;
- il sostegno e la promozione dello sport dilettantistico legato all'ambiente e al mare.

Articolo 4 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, e precisamente:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

C) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

D) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

E) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

F) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche."

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

a) stimolare e promuovere la diffusione del rispetto per l'ambiente naturale in genere, e comunque per quelli marino, lacustre, fluviale, paesaggistico, storico, attraverso l'esecuzione di programmi e progetti;

b) promuovere la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia del mare e dei litorali, nonché dei paesaggi urbano, rurale e naturale;

c) promuovere il disinquinamento, la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia dell'ambiente;

d) cooperare alle attività connesse alla tutela del territorio, concorrendo, ove richiesto dalle Autorità locali e nazionali di protezione civile, alla gestione delle emergenze, anche per gli aspetti di competenza delle Autorità marittime;

e) favorire la piena applicazione delle leggi a tutela dell'ambiente e promuovere l'adozione di normative volte a garantire il corretto uso e l'adeguata fruizione del patrimonio marino, nonché di quelli paesaggistico e storico;

f) elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo dell'educazione in materia ambientale per chiunque sia impegnato in attività connesse agli scopi dell'Associazione, in particolare, coinvolgendo il mondo della scuola attraverso la realizzazione di attività di sensibilizzazione per gli studenti di ogni ordine e grado, mirate alla tutela del mare e delle sue risorse;

g) promuovere attività di informazione e sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,

sociali o familiari;

h) selezionare, formare e coinvolgere volontari per lo svolgimento delle proprie attività;

i) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non competitiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto stabilito dal CTS. In particolare, le raccolte fondi sono effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione;

l) promuovere lo sport dilettantistico legato al mare e all'ambiente per persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

m) gestire aree protette, Riserve Naturali, Aree Marine Protette, direttamente o con la collaborazione (ATI o ATS) con altri enti pubblici o privati.

Per la concreta realizzazione di tali attività, l'Associazione ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con enti pubblici e privati che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario quali, in particolare, Regione ed Enti locali, Enti di ricerca, Università, altri Enti del Terzo settore; agisce inoltre con ogni mezzo ritenuto idoneo quali, in particolare e senza che l'elencazione di questi risulti esaustiva: la costituzione di gemellaggi con associazioni e organizzazioni non governative italiane ed estere; l'organizzazione di convegni a carattere locale; la predisposizione, la distribuzione, la diffusione di materiali e pubblicazioni scientifiche, tecniche, culturali, didattiche; l'organizzazione di manifestazioni a carattere locale. Può essere affiliata a federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva.

L'Associazione può altresì essere affiliata ad altri Enti del Terzo settore e ad altre associazioni non profit, sia nazionali che estere, con finalità analoghe, e può far ricorso all'utilizzo di persone fisiche e/o giuridiche.

L'Associazione per la realizzazione delle attività come sopra indicate e descritte può richiedere il supporto di Marevivo.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS.

Il Consiglio Direttivo individua con propria deliberazione le

attività diverse di cui al comma precedente e ne documenta il carattere secondario e strumentale.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 6 - Uso del marchio

L'Associazione è autorizzata a utilizzare, senza esclusiva, il marchio di cui è titolare Marevivo ("**Marchio**"), nei termini e nei modi previsti con accordo stipulato tra quest'ultimo ente e l'Associazione.

Dall'utilizzo del Marchio, ai soli fini dei rapporti con Marevivo, deriva la qualificazione di Unità Locale Operativa Territoriale della Fondazione.

Articolo 7 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

TITOLO II - Associati

Articolo 8 - Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi "**Associato**" o, al plurale "**Associati**") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati, fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Benemeriti, i quali hanno fattivamente contribuito, con attività particolarmente meritevoli, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ovvero sono ammessi quali membri in ragione della loro opera o statura morale;
- Associati Sostenitori, i quali sostengono l'Associazione corrispondendo una quota associativa di importo maggiore di quello stabilito per gli Associati Ordinari;
- Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti e versano le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;

precisandosi che quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato, per morte, o per altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile.

Articolo 9 - Diritti degli Associati

Gli Associati hanno tra loro pari diritti.

- Gli Associati, in particolare, hanno il diritto di:
 - partecipare alle attività associative, previo adempimento degli specifici obblighi che esse eventualmente comportano;
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa;
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti al perseguimento delle finalità dell'Associazione e previa approvazione del Consiglio Direttivo, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;
 - esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 10 - Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno pari doveri tra di loro.

Gli Associati, in particolare, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività e finalità statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 11 - Ammissione

L'Associazione è a carattere aperto.

Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- 1) inoltri la relativa domanda al Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la "Domanda");
- 2) possa documentare un effettivo interesse per la tutela e la valorizzazione della natura e

dell'ambiente, con particolare riferimento a quello marino;

- 3) non abbia tenuto comportamenti o rilasciato dichiarazioni contrarie allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- 4) dichiarare di non essere stato espulso da altra associazione ambientalista, attiva, in particolare, nella tutela del mare;
- 5) dichiarare di conoscere lo Statuto e di condividere le finalità che l'Associazione si propone;
- 6) dichiarare di impegnarsi a osservare lo Statuto e i Regolamenti, nonché la restante Normativa Applicabile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non è stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'aspirante associato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima riunione utile.

Articolo 12 - Recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

La perdita della qualifica di Associato, qualunque siano la categoria e la causa, non dà diritto alla restituzione in tutto o in parte delle quote sociali o di quanto versato a qualsivoglia titolo.

Articolo 13 - Espulsione dell'Associato

L'espulsione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità

di Associato o per gravi motivi.

L'Associato può essere espulso, in particolare, quando:

- non osservi le norme del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali ponendo in essere dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi;
- non corrisponda la quota associativa;
- ponga in essere qualsiasi comportamento, nell'ambito associativo e nella sfera personale, in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Patrimonio ed entrate

Articolo 14 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali versate dagli Associati;
- sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- contributi eventualmente erogati da Marevivo per la realizzazione di specifici progetti;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- rimborsi derivanti da convezioni;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 d.lgs. 117/2017 e 4 Statuto;
- fondo di riserva o di dotazione.

Il fondo di riserva (di valore non inferiore a 15.000,00 euro), costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. E' rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibile di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del fondo di riserva

deve essere mantenuto costante, qualora risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

Articolo 15 - Beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Articolo 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17 - Quote associative

Le quote associative devono essere pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicati dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina altresì l'ammontare per ciascuna categoria di Associati.

Il mancato pagamento della quota, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 13, può comportare l'espulsione dell'Associato.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 18 - Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "Assemblea");
- L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Rappresentante del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "Presidente");
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, sono ricoperte a titolo gratuito e, salva diversa decisione del

Consiglio Direttivo, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Per coprire una carica sociale, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, è necessaria l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di Associato.

L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 19 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 20- Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Rappresentante, il Vice Rappresentante e il Tesoriere;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- approva ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione

dell'Associazione;

- delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 21 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Rappresentante ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo, laddove nominato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita anche via e-mail, a ciascun Associato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet.

In caso di urgenza, adeguatamente motivata, l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo e-mail, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 22 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. L'Associato delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, in prima convocazione, con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Rappresentante o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Rappresentante; in mancanza dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Rappresentante nel ruolo di Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo 23 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approva i Regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, il Segretario del Consiglio Direttivo e disporre la revoca;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- nominare i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24 - Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) consiglieri (d'ora innanzi, "Consiglieri" o,

al singolare "**Consigliere**"), nel cui ambito sono compresi il Rappresentante, il Vice Rappresentante, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere scelti in maggioranza tra gli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Rappresentante presiede il Consiglio Direttivo.

Dalla nomina a Consigliere, a Rappresentante, a Vice Rappresentante, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque esercizi) e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Rappresentante o del Vice Rappresentante ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Rappresentante, purché siano presenti e votanti più di due membri.

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Rappresentante e dal

Segretario ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti gli Associati. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 25 - Rappresentante

Al Rappresentante spetta di:

- presiedere il Consiglio Direttivo;
- coordinare l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, curandone il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nonché della restante Normativa Applicabile;
- promuovere la riforma dello Statuto, nonché l'adozione o la riforma dei Regolamenti ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Rappresentante può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Rappresentante sostituisce il Rappresentante in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Rappresentante, in mancanza del Rappresentante, costituisce per i terzi prova dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 26 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono

disciplinate dall'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, co. 2 Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili

Articolo 27 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 28 - Esercizio e bilancio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS.

Articolo 29 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- il libro degli Associati;
- il Registro dei Volontari;
- il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - Arbitrato

Articolo 31 - Arbitrato

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra gli organi dell'Associazione, in dipendenza della esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e della Normativa Applicabile che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimessa al giudice di Collegio Arbitrale che giudica secondo

diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Palermo- Enna è così adesso

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato: Fabio Galluzzo - Avv. Claudia Gucciardo, Notaio.

Segue l'impronta del sigillo:

"GUCCIARDO CLAUDIA DI PAOLO NOTAIO IN AGRIGENTO"

Imposta di bollo assolta all'entrata tramite la Camera di Commercio di
PA: aut. AGEDRSIC n. 0021045 del 17.03.2017. Copia su supporto
informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro